

FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

"DON POZZOLI" ETS – CANZO

STATUTO

PREMESSA STORICA

La Casa di Riposo per anziani Don Alessandro Pozzoli, originariamente denominata Casa di Riposo per anziani d'ambo i sessi, è sorta dalla trasformazione dell'attività dell'Ospedale Civile fondato con atto tra vivi 28 ottobre 1839 a rogito notaio Francesco Sormani, avente per scopo il ricovero dei poveri d'ambo i sessi, eretto in ente morale in virtù del dispiaccio 8 giugno 1840 numero 17968/1368.

E' stata trasformata in **Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza** ai sensi della Legge 17 luglio 1890 numero 6972 ed ha mantenuto tale natura giuridica fino all'anno 2003, quando, in virtù della Legge regionale numero 1 del 14 febbraio 2003 è stata trasformata in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2026, ha adeguato il proprio Statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore o CTS) e, con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) assume la qualifica di Ente del Terzo Settore, con la denominazione "Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale Don Pozzoli ETS".

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE – NATURA GIURIDICA –

SEDE

È costituita una fondazione avente la seguente denominazione:

"FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

DON POZZOLI ETS".

La Fondazione, già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), trasformata in persona giuridica di diritto privato ai sensi della normativa regionale vigente, è ente dotato di personalità giuridica privata.

La Fondazione si ispira, applicandoli, ai principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117) e, in quanto compatibili, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

L'Ente ha sede nel Comune di Canzo (CO).

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2 - FINALITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del D.Lgs. numero 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, numero 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

La Fondazione ha come scopo di prestare ospitalità ed assistenza agli anziani e ad altri soggetti in condizioni di non autosufficienza o di bisogno per ragioni di ordine fisico, psichico e socio economico, gestendo a tal fine Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni integrati e altri servizi finalizzati al soddisfacimento di bisogni assistenziali, sia residenziali che domiciliari. La Fondazione, nell'attuazione del proprio scopo statutario, darà precedenza alle persone in stato di bisogno residenti nel Comune di Canzo.

La Fondazione opera nell'ambito della rete regionale delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie, a favore di anziani e disabili non autosufficienti. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. numero 117/2017.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può porre in essere

anche l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'articolo 7 CTS.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' DIVERSE

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente (con particolare riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 107/2021).

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario dell'Istituzione.

Il patrimonio derivante dalla trasformazione dell'originaria IPAB conserva la destinazione assistenziale originaria. Tale vincolo non comporta soggezione della Fondazione a poteri autoritativi dell'ente pubblico già titolare.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'Ente ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni immobili di proprietà della Fondazione sono beni destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali, il cui valore non può essere ridotto neanche a seguito di alienazioni o trasformazioni, in quanto il risultato economico di tali operazioni deve essere destinato al mantenimento del patrimonio al valore attualizzato.

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- liberalità, donazioni, acquisti, eredità, lasciti, legati destinati ad incremento del patrimonio;
- contributi di enti pubblici e privati espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- risorse non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali, redditi derivanti dal patrimo-

nio.

L'amministrazione del patrimonio della fondazione dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. E fatto salvo l'obbligo di provvedere al mantenimento ed alla conservazione del patrimonio.

In tali termini, è fatto obbligo agli amministratori di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5 - I MEZZI

L'Istituzione persegue i propri scopi mediante i seguenti mezzi finanziari:

- a) rendite patrimoniali;
- b) rette da parte di Enti, assistiti e Famiglie;
- c) contributi da parte di enti Pubblici e privati,
- d) lasciti e/o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) ogni altro provento o introito senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio,
- f) dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. numero 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché nei casi espressamente previsti dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. numero 117/2017.

La Fondazione non distribuirà quindi, nemmeno indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e comunque nel rispetto dell'articolo 8 del CTS e successive modifiche e integrazioni.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanita-

ria.

ARTICOLO 6 - PRINCIPI FONDAMENTALI

6.1. La Fondazione opera quale persona giuridica di diritto privato, dotata di piena autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, nel rispetto delle procedure delle Leggi statali e regionali vigenti.

Le eventuali designazioni di componenti degli organi da parte di enti pubblici non attribuiscono agli enti designanti poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza o controllo sull'attività della Fondazione.

È esclusa ogni forma di controllo analogo o di eterodirezione da parte di amministrazioni pubbliche. La Fondazione non è sottoposta a poteri sostitutivi o di approvazione preventiva degli atti gestionali, salvo quelli espressamente previsti da norme inderogabili di legge.

6.2. L'Istituzione cura gli interessi essenziali degli ospiti, ne assicura i bisogni, anche religiosi, ne tutela i diritti assicurando pari dignità a chiunque usufruisca dei servizi dell'Istituzione stessa, ne promuove lo sviluppo, ne soddisfa i bisogni nel rispetto delle norme ambientali igienico-sanitarie, sociali e sindacali.

I Familiari degli ospiti sono convocati dal Consiglio di Amministrazione almeno annualmente per raccogliere pareri e proposte. La richiesta di incontro può essere inoltrata anche dai familiari.

Il Presidente, sentito il parere del Vice Presidente, valuta il tenore della richiesta e, se ritenuta meritevole di accoglimento, convoca i sottoscrittori/richiedenti alla prima seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione; ove, invece, la richiesta sia ritenuta non di preminente importanza, i sottoscrittori/richiedenti saranno invitati a colloquio dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Direttore Generale per i chiarimenti del caso.

6.3. L'istituzione valorizza le risorse umane dell'Ente, ne promuove la crescita professionale; riconosce i diritti contrattuali e sindacali dei lavoratori, le posizioni giuridiche acquisite, i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento, compreso l'anzianità maturata.

In tale ottica, i dipendenti possono chiedere audizione al Consiglio di Amministrazione, presentando richiesta formale inoltrata da numero non inferiore alla metà più uno dei dipendenti in servizio.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione; _____
- b) il Presidente; _____
- c) l'Organo di Controllo. _____

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti. _____

E' ufficio della Fondazione, ove nominato, il Direttore Generale, le cui funzioni sono regolate con deliberazione dell'Organo Amministrativo. _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, di cui: _____

- cinque nominati dal Comune di Canzo, _____
- il parroco "pro tempore" di Canzo o un soggetto da questi designato, _____
- un consigliere designato dalla famiglia Balossi-Gavazzi, benefattori dell'ente. _____

La nomina da parte del Comune costituisce mera designazione dei componenti dell'organo amministrativo e non attribuisce al medesimo poteri di indirizzo, direzione, coordinamento o controllo sull'attività della Fondazione, che conserva natura giuridica di ente privato del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. numero 117/2017. _____

I consiglieri, ancorché nominati dal Comune, non rappresentano l'ente nominante e agiscono in piena autonomia e indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione e per il perseguimento delle sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. _____

Ogni componente esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. _____

La carica di amministratore è gratuita. _____

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26 comma 7 D.Lgs. numero 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. _____

ARTICOLO 9 - DURATA IN CARICA, RICOSTITUZIONE,

PROROGA E INSEDIAMENTO

I Consiglieri durano in carica per cinque esercizi, e quindi sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. _____

Il Consiglio d'Amministrazione si insedia dietro convocazione del presidente uscente o, in caso di _____

inerzia, del consigliere anziano per età.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nel corso della seduta di insediamento.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica sino alla naturale scadenza del termine di durata di cui al primo comma del presente articolo e possono essere riconfermati.

Le procedure per la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione devono essere attivate almeno novanta giorni prima della scadenza dell'organo in carica. Entro tale termine, il Presidente richiede al soggetto titolare delle competenze di nomina di procedere in merito.

Il soggetto titolare delle competenze di nomina deve provvedere alla nomina nel termine di 30 (trenta) giorni anteriori alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, alla scadenza dei termini di cui al precedente primo comma, il Consiglio di Amministrazione non si fosse ancora insediato, la gestione è garantita dal Consiglio di Amministrazione uscente, fino all'insediamento del nuovo organo consiliare.

ARTICOLO 10 - DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

I membri del Consiglio d'Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, che ne prende atto e richiede la nomina del sostituto al soggetto titolare delle competenze di nomina.

Analogo avviso deve essere dato in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e di pronunciata decadenza.

Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

ARTICOLO 11 - ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su ini-

ziativa del Presidente ogniqualevolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno, ed in ogni caso per l'approvazione del documento previsionale annuale e del bilancio Consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica (o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo.

Alle riunioni ha diritto a partecipare il Revisore legale, se nominato.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, ove necessario, per sola espressione di pareri o per illustrare progetti, professionisti o consulenti per la trattazione di uno specifico argomento.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 12 - DELIBERAZIONI

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza degli intervenuti, esclusi dal computo gli astenuti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente statuto nonché quelle concernenti la devoluzione, la modificazione, l'alienazione e l'incremento del patrimonio destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione o l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri in carica.

Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Le votazioni si svolgono per appello nominale salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti. Per la validità delle adunanze non è computato chi, trovandosi in situazione di conflitto di interessi, non può prendere parte alla deliberazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore generale o da chi verrà nominato quale soggetto verbalizzante di volta in volta, dal Consiglio.

ARTICOLO 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, anche mediante l'approvazione di programmi e direttive generali e ne verifica l'attuazione.

In particolare, il Consiglio:

a) approva il bilancio di esercizio ed il budget previsionale; approva il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della fondazione;

- b) approva le modifiche dello Statuto;
- c) approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione; approva i piani programmatici annuali e pluriennali con assegnazione degli stanziamenti per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- d) definisce l'organizzazione interna della fondazione e ne adotta il regolamento generale di funzionamento;
- e) adotta gli eventuali regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sulla attività della fondazione;
- f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- g) nomina l'Organo di Controllo (stabilendo se esso sia monocratico o collegiale) ed il Revisore legale dei conti (qualora le relative funzioni non siano state attribuite all'Organo di Controllo);
- h) approva gli atti che in qualsiasi modo comportino alienazione, impegno, aumento del patrimonio e delle rendite della Fondazione;
- i) approva le Convenzioni con enti pubblici e privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;
- l) nomina il Direttore Generale, esterno al Consiglio;
- m) conferisce incarichi professionali relativi a figure di supporto all'attività del Consiglio o del Presidente;
- n) conferisce eventuali deleghe al Presidente, ai singoli componenti il consiglio stesso nonché al Direttore Generale, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- o) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- p) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- q) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nell'adunanza di insediamento, e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

Dopo la terza votazione, ove l'elezione non sia validamente avvenuta, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di nomina, o in subordine di età.

L'adunanza nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, o in subordine di età.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nella stessa seduta e con le medesime modalità seguite per l'elezione del Presidente.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati su proposta di almeno tre consiglieri e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti; cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'Attività della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con amministrazioni pubbliche e operatori privati, finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali,
- e) verificare il buon andamento dell'istituzione, e l'attuazione delle deliberazioni consiliari, confrontandosi con il personale;
- f) provvedere alle assunzioni e al licenziamento del personale su proposta dei responsabili,
- g) firmare gli atti necessari ed occorrenti per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto;
- h) assume, nei casi di necessità ed urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile;
- i) predisporre i programmi fondamentali dell'atti-

vità della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere anche monocratico.

Se collegiale, deve essere formato da tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla sua nomina, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 II comma del Codice Civile.

L'Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la Revisione Legale dei Conti, anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo può spettare un'indennità di funzione fissata dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8 comma 3 del CTS.

articolo 17 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al superamento delle soglie previste dall'articolo

31, comma 1, del D.Lgs. numero 117/2017, il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei Conti dura in carica per tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Il revisore Legale dei conti deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri e degli atti contabili e sulla predisposizione del bilancio.

Il Revisore legale o la società di revisione legale esercitano le funzioni in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative speciali in materia.

Si applicano in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2399, 2402, 2406, 2407 e 2409 del codice civile, per quanto compatibili.

Al Revisore spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge ed in particolare di quanto disposto dall'articolo 8 CTS.

ARTICOLO 18 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione e segue il buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Egli collabora:

- nella preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati,
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli

schemi del bilancio preventivo e consuntivo. —
Il Direttore Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. —

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. —

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio entro una data utile per i depositi dovuti nei termini di legge; entro il 31 (trentuno) dicembre approva il budget di previsione dell'anno successivo. —

La Fondazione redige e deposita il bilancio di esercizio ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. —

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. numero 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità ai sensi di legge, anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet. —

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 e seguenti del CTS. —

La gestione economico finanziaria e patrimoniale è informata al principio del pareggio di bilancio. —

La Fondazione è tenuta a dotarsi di un regime di contabilità analitica per centri di costo e di strumenti per il controllo di gestione e la valutazione della qualità e dell'operato del personale dipendente che consentano al Consiglio di Amministrazione una completa verifica dei risultati raggiunti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati. —

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente. —

ARTICOLO 20 - DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. —

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione provvede

de alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La carica di liquidatore è a titolo gratuito.

Il patrimonio residuo della Fondazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previa acquisizione del parere positivo previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45, comma 1 del C.T.S., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.Lgs. numero 117/2017, successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

In

Como, via Rusconi n. 10,

4 marzo 2026.

FIRMATO: PROSERPIO MAURIZIO - CAMILLA PELIZZATTI
NOTAIO.

Allegato "A" del N.52615/21600 di Repertorio

FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

"DON POZZOLI" ETS – CANZO

STATUTO

PREMESSA STORICA

La Casa di Riposo per anziani Don Alessandro Pozzoli, originariamente denominata Casa di Riposo per anziani d'ambo i sessi, è sorta dalla trasformazione dell'attività dell'Ospedale Civile fondato con atto tra vivi 28 ottobre 1839 a rogito notaio Francesco Sormani, avente per scopo il ricovero dei poveri d'ambo i sessi, eretto in ente morale in virtù del dispiaccio 8 giugno 1840 numero 17968/1368.

E' stata trasformata in **Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza** ai sensi della Legge 17 luglio 1890 numero 6972 ed ha mantenuto tale natura giuridica fino all'anno 2003, quando, in virtù della Legge regionale numero 1 del 14 febbraio 2003 è stata trasformata in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2026, ha adeguato il proprio Statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore o CTS) e, con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) assume la qualifica di Ente del Terzo Settore, con la denominazione "Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale Don Pozzoli ETS".

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE – NATURA GIURIDICA –

SEDE

È costituita una fondazione avente la seguente denominazione:

"FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

DON POZZOLI ETS".

La Fondazione, già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), trasformata in persona giuridica di diritto privato ai sensi della normativa regionale vigente, è ente dotato di personalità giuridica privata.

La Fondazione si ispira, applicandoli, ai principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117) e, in quanto compatibili, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

L'Ente ha sede nel Comune di Canzo (CO).

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2 - FINALITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del D.Lgs. numero 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, numero 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

La Fondazione ha come scopo di prestare ospitalità ed assistenza agli anziani e ad altri soggetti in condizioni di non autosufficienza o di bisogno per ragioni di ordine fisico, psichico e socio economico, gestendo a tal fine Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni integrati e altri servizi finalizzati al soddisfacimento di bisogni assistenziali, sia residenziali che domiciliari. La Fondazione, nell'attuazione del proprio scopo statutario, darà precedenza alle persone in stato di bisogno residenti nel Comune di Canzo.

La Fondazione opera nell'ambito della rete regionale delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie, a favore di anziani e disabili non autosufficienti. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. numero 117/2017.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può porre in essere

anche l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'articolo 7 CTS.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' DIVERSE

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente (con particolare riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 107/2021).

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario dell'Istituzione.

Il patrimonio derivante dalla trasformazione dell'originaria IPAB conserva la destinazione assistenziale originaria. Tale vincolo non comporta soggezione della Fondazione a poteri autoritativi dell'ente pubblico già titolare.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'Ente ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni immobili di proprietà della Fondazione sono beni destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali, il cui valore non può essere ridotto neanche a seguito di alienazioni o trasformazioni, in quanto il risultato economico di tali operazioni deve essere destinato al mantenimento del patrimonio al valore attualizzato.

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- liberalità, donazioni, acquisti, eredità, lasciti, legati destinati ad incremento del patrimonio;
- contributi di enti pubblici e privati espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- risorse non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali, redditi derivanti dal patrimo-

nio.

L'amministrazione del patrimonio della fondazione dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. E fatto salvo l'obbligo di provvedere al mantenimento ed alla conservazione del patrimonio.

In tali termini, è fatto obbligo agli amministratori di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5 - I MEZZI

L'Istituzione persegue i propri scopi mediante i seguenti mezzi finanziari:

- a) rendite patrimoniali;
- b) rette da parte di Enti, assistiti e Famiglie;
- c) contributi da parte di enti Pubblici e privati,
- d) lasciti e/o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) ogni altro provento o introito senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio,
- f) dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. numero 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché nei casi espressamente previsti dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. numero 117/2017.

La Fondazione non distribuirà quindi, nemmeno indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e comunque nel rispetto dell'articolo 8 del CTS e successive modifiche e integrazioni.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanita-

ria.

ARTICOLO 6 - PRINCIPI FONDAMENTALI

6.1. La Fondazione opera quale persona giuridica di diritto privato, dotata di piena autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, nel rispetto delle procedure delle Leggi statali e regionali vigenti.

Le eventuali designazioni di componenti degli organi da parte di enti pubblici non attribuiscono agli enti designanti poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza o controllo sull'attività della Fondazione.

È esclusa ogni forma di controllo analogo o di eterodirezione da parte di amministrazioni pubbliche. La Fondazione non è sottoposta a poteri sostitutivi o di approvazione preventiva degli atti gestionali, salvo quelli espressamente previsti da norme inderogabili di legge.

6.2. L'Istituzione cura gli interessi essenziali degli ospiti, ne assicura i bisogni, anche religiosi, ne tutela i diritti assicurando pari dignità a chiunque usufruisca dei servizi dell'Istituzione stessa, ne promuove lo sviluppo, ne soddisfa i bisogni nel rispetto delle norme ambientali igienico-sanitarie, sociali e sindacali.

I Familiari degli ospiti sono convocati dal Consiglio di Amministrazione almeno annualmente per raccogliere pareri e proposte. La richiesta di incontro può essere inoltrata anche dai familiari.

Il Presidente, sentito il parere del Vice Presidente, valuta il tenore della richiesta e, se ritenuta meritevole di accoglimento, convoca i sottoscrittori/richiedenti alla prima seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione; ove, invece, la richiesta sia ritenuta non di preminente importanza, i sottoscrittori/richiedenti saranno invitati a colloquio dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Direttore Generale per i chiarimenti del caso.

6.3. L'istituzione valorizza le risorse umane dell'Ente, ne promuove la crescita professionale; riconosce i diritti contrattuali e sindacali dei lavoratori, le posizioni giuridiche acquisite, i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento, compreso l'anzianità maturata.

In tale ottica, i dipendenti possono chiedere audizione al Consiglio di Amministrazione, presentando richiesta formale inoltrata da numero non inferiore alla metà più uno dei dipendenti in servizio.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione; _____
- b) il Presidente; _____
- c) l'Organo di Controllo. _____

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti. _____

E' ufficio della Fondazione, ove nominato, il Direttore Generale, le cui funzioni sono regolate con deliberazione dell'Organo Amministrativo. _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, di cui: _____

- cinque nominati dal Comune di Canzo, _____
- il parroco "pro tempore" di Canzo o un soggetto da questi designato, _____
- un consigliere designato dalla famiglia Balossi-Gavazzi, benefattori dell'ente. _____

La nomina da parte del Comune costituisce mera designazione dei componenti dell'organo amministrativo e non attribuisce al medesimo poteri di indirizzo, direzione, coordinamento o controllo sull'attività della Fondazione, che conserva natura giuridica di ente privato del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. numero 117/2017. _____

I consiglieri, ancorché nominati dal Comune, non rappresentano l'ente nominante e agiscono in piena autonomia e indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione e per il perseguimento delle sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. _____

Ogni componente esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. _____

La carica di amministratore è gratuita. _____

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26 comma 7 D.Lgs. numero 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. _____

ARTICOLO 9 - DURATA IN CARICA, RICOSTITUZIONE,

PROROGA E INSEDIAMENTO

I Consiglieri durano in carica per cinque esercizi, e quindi sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. _____

Il Consiglio d'Amministrazione si insedia dietro convocazione del presidente uscente o, in caso di _____

inerzia, del consigliere anziano per età.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nel corso della seduta di insediamento.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica sino alla naturale scadenza del termine di durata di cui al primo comma del presente articolo e possono essere riconfermati.

Le procedure per la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione devono essere attivate almeno novanta giorni prima della scadenza dell'organo in carica. Entro tale termine, il Presidente richiede al soggetto titolare delle competenze di nomina di procedere in merito.

Il soggetto titolare delle competenze di nomina deve provvedere alla nomina nel termine di 30 (trenta) giorni anteriori alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, alla scadenza dei termini di cui al precedente primo comma, il Consiglio di Amministrazione non si fosse ancora insediato, la gestione è garantita dal Consiglio di Amministrazione uscente, fino all'insediamento del nuovo organo consiliare.

ARTICOLO 10 - DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

I membri del Consiglio d'Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, che ne prende atto e richiede la nomina del sostituto al soggetto titolare delle competenze di nomina.

Analogo avviso deve essere dato in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e di pronunciata decadenza.

Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

ARTICOLO 11 - ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su ini-

ziativa del Presidente ogniqualevolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno, ed in ogni caso per l'approvazione del documento previsionale annuale e del bilancio Consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica (o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo.

Alle riunioni ha diritto a partecipare il Revisore legale, se nominato.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, ove necessario, per sola espressione di pareri o per illustrare progetti, professionisti o consulenti per la trattazione di uno specifico argomento.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 12 - DELIBERAZIONI

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza degli intervenuti, esclusi dal computo gli astenuti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente statuto nonché quelle concernenti la devoluzione, la modificazione, l'alienazione e l'incremento del patrimonio destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione o l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri in carica.

Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Le votazioni si svolgono per appello nominale salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti. Per la validità delle adunanze non è computato chi, trovandosi in situazione di conflitto di interessi, non può prendere parte alla deliberazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore generale o da chi verrà nominato quale soggetto verbalizzante di volta in volta, dal Consiglio.

ARTICOLO 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, anche mediante l'approvazione di programmi e direttive generali e ne verifica l'attuazione.

In particolare, il Consiglio:

a) approva il bilancio di esercizio ed il budget previsionale; approva il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della fondazione;

- b) approva le modifiche dello Statuto;
- c) approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione; approva i piani programmatici annuali e pluriennali con assegnazione degli stanziamenti per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- d) definisce l'organizzazione interna della fondazione e ne adotta il regolamento generale di funzionamento;
- e) adotta gli eventuali regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sulla attività della fondazione;
- f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- g) nomina l'Organo di Controllo (stabilendo se esso sia monocratico o collegiale) ed il Revisore legale dei conti (qualora le relative funzioni non siano state attribuite all'Organo di Controllo);
- h) approva gli atti che in qualsiasi modo comportino alienazione, impegno, aumento del patrimonio e delle rendite della Fondazione;
- i) approva le Convenzioni con enti pubblici e privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;
- l) nomina il Direttore Generale, esterno al Consiglio;
- m) conferisce incarichi professionali relativi a figure di supporto all'attività del Consiglio o del Presidente;
- n) conferisce eventuali deleghe al Presidente, ai singoli componenti il consiglio stesso nonché al Direttore Generale, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- o) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- p) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- q) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nell'adunanza di insediamento, e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

Dopo la terza votazione, ove l'elezione non sia validamente avvenuta, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di nomina, o in subordine di età.

L'adunanza nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, o in subordine di età.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nella stessa seduta e con le medesime modalità seguite per l'elezione del Presidente.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati su proposta di almeno tre consiglieri e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti; cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'Attività della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con amministrazioni pubbliche e operatori privati, finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali,
- e) verificare il buon andamento dell'istituzione, e l'attuazione delle deliberazioni consiliari, confrontandosi con il personale;
- f) provvedere alle assunzioni e al licenziamento del personale su proposta dei responsabili,
- g) firmare gli atti necessari ed occorrenti per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto;
- h) assume, nei casi di necessità ed urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile;
- i) predisporre i programmi fondamentali dell'atti-

vità della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere anche monocratico.

Se collegiale, deve essere formato da tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla sua nomina, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 II comma del Codice Civile.

L'Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la Revisione Legale dei Conti, anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo può spettare un'indennità di funzione fissata dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8 comma 3 del CTS.

articolo 17 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al superamento delle soglie previste dall'articolo

31, comma 1, del D.Lgs. numero 117/2017, il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei Conti dura in carica per tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Il revisore Legale dei conti deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri e degli atti contabili e sulla predisposizione del bilancio.

Il Revisore legale o la società di revisione legale esercitano le funzioni in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative speciali in materia.

Si applicano in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2399, 2402, 2406, 2407 e 2409 del codice civile, per quanto compatibili.

Al Revisore spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge ed in particolare di quanto disposto dall'articolo 8 CTS.

ARTICOLO 18 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione e segue il buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Egli collabora:

- nella preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati,
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli

schemi del bilancio preventivo e consuntivo. —
Il Direttore Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. —

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. —

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio entro una data utile per i depositi dovuti nei termini di legge; entro il 31 (trentuno) dicembre approva il budget di previsione dell'anno successivo. —

La Fondazione redige e deposita il bilancio di esercizio ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. —

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. numero 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità ai sensi di legge, anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet. —

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 e seguenti del CTS. —

La gestione economico finanziaria e patrimoniale è informata al principio del pareggio di bilancio. —

La Fondazione è tenuta a dotarsi di un regime di contabilità analitica per centri di costo e di strumenti per il controllo di gestione e la valutazione della qualità e dell'operato del personale dipendente che consentano al Consiglio di Amministrazione una completa verifica dei risultati raggiunti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati. —

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente. —

ARTICOLO 20 - DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. —

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione provvede

de alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La carica di liquidatore è a titolo gratuito.

Il patrimonio residuo della Fondazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previa acquisizione del parere positivo previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45, comma 1 del C.T.S., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.Lgs. numero 117/2017, successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

In

Como, via Rusconi n. 10,

4 marzo 2026.

FIRMATO: PROSERPIO MAURIZIO - CAMILLA PELIZZATTI
NOTAIO.